

PIQUADRO S.p.A.

sede: Località Sassuriano, 246
40041 Silla di Gaggio Montano – Bologna (Italy)
Cap. Soc. i.v. 1.000.000 Euro
Registro Imprese di Bologna n. 02554531208
www.piquadro.com

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL**

26 luglio 2013 (Prima convocazione)
29 luglio 2013 (Seconda convocazione)

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 1, del d.lgs. 58 del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 84-ter e dell'Allegato 3A del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come in seguito modificato)

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria di Piquadro S.p.A., in prima convocazione, per il giorno 26 luglio 2013 alle ore 11,00 presso la sede sociale, Località Sassuriano, 246, Silla di Gaggio Montano (Bologna), e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 luglio 2013 nello stesso luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2013; proposta di destinazione dell'utile; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina degli Amministratori per gli esercizi sociali 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, previa determinazione del numero, e nomina del Presidente; determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016; determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Presentazione della Relazione annuale sulla remunerazione e voto consultivo dell'Assemblea sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
5. Proposta di autorizzazione al Consiglio all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

L'attuale capitale sociale di Piquadro S.p.A., sottoscritto e versato, è di Euro 1.000.000 rappresentato da n. 50.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge e dell'articolo 13 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da apposita comunicazione alla Società, effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato, in conformità alle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, coincidente con il giorno 17 luglio 2013.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Pertanto le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successive a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Per agevolare l'accertamento della legittimazione gli aventi diritto sono invitati ad esibire copia della comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario e che, in conformità alla normativa vigente, quest'ultimo è tenuto a mettere a loro disposizione.

Le suddette comunicazioni dovranno pervenire alla Società dall'intermediario entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, ossia entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La partecipazione degli azionisti in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia.

Ogni Azionista avente diritto ad intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Un modulo di delega è altresì disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.piquadro.com, nella sezione Investor Relations, nonché presso la sede sociale. La delega può essere notificata alla Società, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica investor.relator@piquadro.com. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all'Ordine del giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga alla medesima, mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a/r alla predetta Società all'indirizzo in Milano (20121),

Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 24 luglio 2013 ovvero, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro il 25 luglio 2013). Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.piquadro.com, nella sezione Investor Relations, e presso la sede legale della Società.

Il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alla quali siano state conferite le istruzioni di voto.

Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante degli Azionisti sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 24 luglio 2013 ovvero, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro il 25 luglio 2013).

Ai sensi dell'art. 127-ter, TUF gli Azionisti possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica investor.relator@piquadro.com; alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis, TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 25 giugno 2013), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Con riferimento ai limiti, le modalità e/o i termini di tale integrazione si rinvia a quanto stabilito dalle norme di legge e regolamentari vigenti e dall'articolo 12.5 dello Statuto sociale.

Nomina organi sociali

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che potrà avvenire sulla base di liste presentate dagli Azionisti, si rinvia a quanto prevede l'articolo 17.2 dello Statuto sociale e a quanto pubblicato sul sito *internet* della Società, richiamando, in particolare, che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno il 2,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie, corrispondente a n. 1.250.000 azioni ordinarie. Le liste, corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, devono essere depositate presso la sede della Società entro l'1 luglio 2013 fatta eccezione per le certificazioni degli intermediari abilitati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta, alla data del deposito della lista, che possono pervenire alla Società entro il 5 luglio 2013. Eventuali registrazioni compiute sui conti dell'Azionista che ha presentato la lista successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno inoltre includere candidati di genere diverso in modo da garantire una composizione del

Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, che potrà avvenire sulla base di liste presentate dagli azionisti, si rinvia a quanto prevede l'articolo 26.4 dello Statuto sociale e a quanto pubblicato sul sito *internet* della Società, richiamando, in particolare, che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno il 2,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie, corrispondente a n. 1.250.000 azioni ordinarie. Le liste, corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, devono pervenire alla Società entro l'1 luglio 2013 fatta eccezione per le certificazioni degli intermediari abilitati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta, alla data del deposito della lista, che possono pervenire alla Società entro il 5 luglio 2013. Eventuali registrazioni compiute sui conti dell'Azionista che ha presentato la lista successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto. Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Azionisti tra i quali, sussistano rapporti di collegamento rilevanti in base a quanto stabilito dalle vigenti norme di legge e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale termine e le soglie di partecipazione previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere tra loro diverso.

La documentazione può essere presentata mediante deposito presso la sede della Società ovvero invio all'indirizzo di posta elettronica investor.relator@piquadro.com o via fax al n. +39 0534 409090, unitamente alle informazioni che consentono l'identificazione del soggetto che procede al deposito o alla trasmissione delle liste.

Con riferimento alla nomina dei componenti degli organi sociali si rinvia alle raccomandazioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Documentazione

Lo Statuto sociale, il cui testo vigente è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale, è consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.piquadro.com, nella sezione Investor Relations.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, i testi integrali delle proposte di deliberazioni, unitamente alle relazioni illustrative, previsti dalla normativa vigente e le altre informazioni di cui all'art. 125-*quater*, TUF sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e

pubblicati sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.piquadro.com, nella sezione Investor Relations, nei termini di legge e con le modalità previste dalla normativa vigente.

La relazione finanziaria annuale (inclusi il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-bis, comma V del TUF), la relazione di revisione nonché la relazione del Collegio Sindacale verranno messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e rese disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.piquadro.com, nella sezione Investor Relations, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

All'Assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza in prima convocazione al seguente recapito: fax +39 0534 409090.

Silla di Gaggio Montano, 14 giugno 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Palmieri

Il presente avviso di convocazione è altresì pubblicato a cura della Società, in data 15 giugno 2013, sul quotidiano Italia Oggi.

Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2013; proposta di destinazione dell'utile; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.
(punto 1)

Signori Azionisti,

per una completa informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'ulteriore documentazione messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede sociale nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.piquadro.com, nella sezione Investor Relations.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

siete invitati ad approvare la seguente proposta di delibera:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A.:

- *esaminato il bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 marzo 2013 nonché la relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- *vista la relazione del Collegio Sindacale;*
- *vista la relazione della Società di Revisione,*

delibera

- (a) di approvare la relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio chiuso al 31 marzo 2013;*
- (b) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 marzo 2013 in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con un utile netto di esercizio di Euro 3.181.881;*
- (c) di destinare l'utile netto di esercizio di Euro 3.181.881 come segue:*
 - *quanto a Euro 1.000.000 a pagamento di un dividendo di Euro 0,02 per azione alle n. 50.000.000 azioni in circolazione;*
 - *quanto ai restanti Euro 2.181.881 a utile a nuovo.*

Nomina degli Amministratori per gli esercizi sociali 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, previa determinazione del numero, e nomina del Presidente; determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti.
(punto 2)

Signori Azionisti,

con la presente Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 marzo 2013, concludendosi il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica per scadenza del termine, siete chiamati a procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nello specifico a:

- (a) determinare la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione, rammentando al riguardo che l'articolo 16.1 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri;
- (b) determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione che non dovrà essere superiore a tre esercizi, così come previsto all'articolo 16.2 dello Statuto;

- (c) nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione; e
- (d) in conformità a quanto previsto dall'articolo 24.2 dello Statuto sociale, determinare un importo complessivo fisso per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche e fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2016, da ripartirsi da parte del Consiglio.

Quanto alle modalità ed ai termini di predisposizione, deposito e pubblicazione delle liste da parte degli Azionisti, si rammentano le disposizioni vigenti nonché le prescrizioni dell'articolo 17.2 dello Statuto sociale, già messe a disposizione sul sito *internet* della Società (www.piquadro.com, nella sezione Investor Relations) alla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione:

- (a) sono legittimati a presentare una lista soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno il 2,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie, corrispondente a n. 1.250.000 azioni ordinarie;
- (b) ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- (c) ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista;
- (d) le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno includere candidati di genere diverso in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi;
- (e) le liste sottoscritte da coloro che le presentano dovranno essere accompagnate da:
 - *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
 - dichiarazione con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
 - dichiarazione da parte dei candidati attestante il possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
 - dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art 147-ter, comma 3, del TUF e dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti (delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche) con questi ultimi, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF stesso, specificando le relazioni eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa (comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009);
- (f) la lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni dell'articolo 17 dello Statuto sociale è considerata come non presentata;
- (g) le liste dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro l'1 luglio 2013, e saranno, con le modalità previste dalla normativa vigente, messe a disposizione del pubblico entro il 5 luglio 2013 presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.piquadro.com, nella sezione Investor Relations.

Nella nomina dei membri del Consiglio devono essere garantiti la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.

Si ricorda che, ai sensi del Criterio Applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, cui la Società aderisce, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

- (a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- (b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- (c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero, trattandosi di società o ente, con i relativi esponenti di rilievo;
 ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- (d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- (e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- (g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- (h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il Consiglio, pertanto, Vi invita a tenere conto di tale raccomandazione nella formulazione delle proposte di nomina dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione, evidenziando quali amministratori possano considerarsi indipendenti ai fini del Codice di Autodisciplina e illustrando le relative caratteristiche personali e professionali.

Il Consiglio di Amministrazione, ricorda altresì che il numero di amministratori indipendenti – in conformità con i criteri disposti dall'art. IA.2.10.6 delle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A. – dovrà essere:

- almeno 2 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti fino a 8 membri;
- almeno 3 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 membri;
- almeno 4 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti da oltre 14 membri.

Pertanto Vi invitiamo a presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni e sopra esplicitati e, sulla base delle candidature proposte, a deliberare in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, e del Presidente, esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati. Vi invitiamo inoltre, ai sensi dell'articolo 2389, comma terzo, del Codice Civile, e dell'art. 24.2 dello Statuto sociale, a determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori.

A tale riguardo, in linea con la Politica di Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2013, Vi proponiamo inoltre, sentito il Comitato Remunerazione e Nomine, che l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, sia determinato nell'importo di Euro 845.000 in ragione d'anno, da ripartirsi dal Consiglio, senza pregiudizio al diritto del Consiglio di attribuire agli Amministratori investiti di particolari cariche ulteriori compensi variabili.

Il Consiglio, tenuto conto del contesto normativo di riferimento, delle *best practices* nazionali e internazionali auspica che nel prossimo rinnovo degli organi sociali, che avverrà nella prossima Assemblea degli azionisti che sarà convocata per il prossimo 26 luglio 2013, il Consiglio (i) sia composto da 7 membri e ricomprenda un numero di Consiglieri indipendenti e non esecutivi tale consentire la formazione dei Comitati Interni; (ii) sia integrato in termini di genere meno rappresentato, in conformità a quanto previsto dalle previsioni normative e statutarie applicabili e di competenze specialistiche non solo in materia finanziaria ma anche nelle aree strategiche di *business* in cui opera il Gruppo.

Estratto dello Statuto

“Articolo 17 - Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

17.1 All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria.

17.2 Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate dei curricula professionali, contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori

informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della suddetta disciplina.

Le liste per la presentazione delle quali non siano state osservate le statuizioni di cui sopra non saranno accettate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica;

c) qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra i generi di cui all'art.147-ter, comma 1-ter, D.Lgs. 58/1998, gli esponenti del genere più rappresentato che siano stati eletti per ultimi nell'ambito dell'ordine progressivo previsto dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti saranno sostituiti, in numero sufficiente per ripristinare il rispetto del predetto criterio e secondo l'ordine progressivo della medesima lista, dagli esponenti del genere meno rappresentato che non siano stati eletti; e

d) al termine delle operazioni sopra indicate, il Presidente procede alla proclamazione degli eletti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti e sia assicurata la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi. In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché il rispetto delle normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice-Presidente o, in alternativa, al Presidente del Collegio Sindacale.

17.3 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto

appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.

17.4 Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile, ad eccezione di quello dell'assunzione della qualità di soci con responsabilità illimitata in società concorrenti."

**Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016; determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
(punto 3)**

Signori Azionisti,

con la presente Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio 2012/2013 si conclude il mandato del Collegio Sindacale in carica, pertanto siete chiamati a procedere alla nomina dei membri effettivi e dei membri supplenti del Collegio Sindacale nonché del Presidente e a determinare la retribuzione annuale dei sindaci effettivi ai sensi dell'art. 2402 Codice Civile.

Si ricorda che la nomina avverrà, nel rispetto del principio sancito dall'art. 148 del Testo Unico della Finanza (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, "TUF"), mediante il meccanismo di voto di cui all'articolo 26.4 dello Statuto e, pertanto, sulla base di liste presentate dai soci nel rispetto delle formalità e dei tempi previsti dal medesimo articolo.

Quanto alle modalità ed ai termini di predisposizione, deposito e pubblicazione delle liste da parte degli Azionisti, si rammentano le disposizioni vigenti nonché le prescrizioni dell'articolo 26.4 dello Statuto sociale, già messe a disposizione sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.piquadro.com, nella sezione *Investor Relations*, alla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione:

- (a) sono legittimati a presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno il 2,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie, corrispondente a n. 1.250.000 azioni ordinarie, ovvero, nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra i quali sussistano rapporti di collegamento rilevanti in base a quanto stabilito dalle vigenti norme di legge e regolamentari, almeno l'1,25% corrispondente a n. 625.000 azioni ordinarie;
- (b) non possono essere nominati sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal combinato disposto degli articoli 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Almeno uno dei Sindaci effettivi e uno dei Sindaci supplenti deve essere scelto tra gli iscritti nel

- registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- (c) non possono essere nominati sindaci altresì coloro per i quali, ai sensi della vigente normativa o disposizione regolamentare, ricorrano cause di ineleggibilità o decadenza, inclusi i limiti al cumulo di cariche stabiliti da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari;
- (d) la nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene in conformità a quanto disposto dallo Statuto sociale al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. A tal fine devono essere presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere tra loro diverso;
- (e) le liste devono contenere l'indicazione di un numero minimo di candidati pari al numero di candidati da eleggere elencati mediante un numero progressivo;
- (f) ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- (g) ogni Azionista, gli Azionisti Soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista;
- (h) le liste sottoscritte da coloro che le presentano dovranno essere accompagnate da:
- le informazioni relative all'identità del socio, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;
 - la dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art 148, comma 2, del TUF e dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti (delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche) con questi ultimi, anche ai sensi dell'articolo 26.4 dello Statuto sociale, come sopra riportato, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF stesso, specificando le relazioni eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa (comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009);
 - la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato e di attestazione, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti;
 - una dichiarazione da parte di ciascun candidato attestante il possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale;
 - il *curriculum vitae* di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società di ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento;
- (i) le liste dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro l'1 luglio 2013, e saranno, con le modalità previste dalla normativa vigente, messe a disposizione del pubblico entro il 5 luglio 2013 presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.piquadro.com, nella sezione Investor Relations.
- (j) nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra i quali sussistano rapporti di collegamento rilevanti in base a quanto stabilito dalle vigenti norme di legge e

regolamentari, possono essere presentate liste sino al 4 luglio 2013, e le soglie di partecipazione previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà, ossia l'1,25% corrispondente a n. 625.000 azioni ordinarie.

Qualora con i candidati eletti non sia assicurato il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis, TUF, gli esponenti del genere più rappresentato che siano stati eletti per ultimi nell'ambito dell'ordine progressivo previsto dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti saranno sostituiti, in numero sufficiente per ripristinare il rispetto del predetto criterio e secondo l'ordine progressivo della medesima lista, dagli esponenti del genere meno rappresentato che non siano stati eletti.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi sociali 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni e sopra esplicitati e, sulla base della candidature proposte, a deliberare in ordine alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente, esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati. Vi invitiamo inoltre a determinare gli emolumenti del Collegio Sindacale.

A tale riguardo, Vi proponiamo che l'importo complessivo per la remunerazione dell'intero Collegio Sindacale sia determinato nell'importo massimo di Euro 58.000 in ragione d'anno, oltre al contributo integrativo di legge ed al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Estratto dello Statuto

“Articolo 26 - Collegio Sindacale

26.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, nominati a norma di legge. L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci.

26.2 I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

26.3 I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.

I Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

26.4 Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, presentate dai soci, secondo le seguenti modalità. Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. La relativa

certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente. Ogni socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere tra loro diverso.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra si considera come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi: i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; ii) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla disciplina regolamentare vigente, con questi ultimi; iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società di ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e uno dei Sindaci supplenti deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.

In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra i generi di cui all'art.148, comma 1-bis, D. Lgs. 58/1998, gli esponenti del genere più rappresentato che siano stati eletti per ultimi nell'ambito dell'ordine progressivo previsto dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti saranno sostituiti, in numero sufficiente per ripristinare il rispetto del predetto criterio e secondo

l'ordine progressivo della medesima lista, dagli esponenti del genere meno rappresentato che non siano stati eletti.

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà.

In ogni caso, anche qualora alla scadenza dell'ulteriore termine di tre giorni sopra previsto, dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, in modo che sia garantito il rispetto dell'equilibrio tra generi. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni nel rispetto dei suddetti criteri, verrà convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà con le maggioranze di legge, nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

26.5 L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e in conformità alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. [Omissis]"

**Presentazione della Relazione sulla Remunerazione e voto consultivo dell'Assemblea sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
(punto 4)**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione presenta e sottopone al Vostro voto consultivo la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione che illustra la Politica di remunerazione degli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, dei componenti il Collegio Sindacale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società relativa all'esercizio 2013/2014, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa.

La Relazione sulla Remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 giugno 2013, su proposta del Comitato per la Remunerazione, è redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e dell'articolo 84-*quater* e dell'Allegato 3A, Schema 7-*bis* e 7-*ter* del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato.

Tale Relazione è messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.piquadro.com, nella sezione *Investor Relations*. Alla stessa pertanto si rinvia.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra, siete quindi invitati ad approvare la seguente proposta di delibera:

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A., preso atto della Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 giugno 2013, su proposta del Comitato per la Remunerazione

delibera

in senso favorevole sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione che illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione degli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, dei componenti il Collegio Sindacale e dei degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società relativa all’esercizio 2013/2014, nonché sulle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica”.

**Proposta di autorizzazione al Consiglio all’acquisto e alla alienazione di azioni proprie.
(punto 5)**

Signori azionisti,

si ricorda che, con deliberazione assembleare del 24 luglio 2012, il Consiglio di Amministrazione era stato autorizzato ad acquistare e disporre di azioni ordinarie della Società, per un periodo di 12 mesi fino alla data di approvazione del bilancio al 31 marzo 2013, nel rispetto delle modalità e dei criteri ivi indicati, e che, pertanto, tale autorizzazione scadrà il prossimo 26 luglio 2013.

A tal riguardo, si specifica che alla data di chiusura dell’esercizio 2012/2013, la Società non deteneva alcuna azione propria in portafoglio.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 14 giugno 2013 ha deliberato di sottoporVi la proposta di rinnovare la autorizzazione all’acquisto e alienazione di azioni proprie della Società secondo i relativi termini, motivazioni e modalità nel seguito illustrati e in conformità a quanto previsto dall’articolo 132 del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato (il “TUF”) e dagli artt. 73, 93, 144-*bis* nonché dall’Allegato 3A Schema n. 4 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il “**Regolamento Emittenti**”).

Ad oggi, l’attuale capitale sociale di Piquadro S.p.A., sottoscritto e versato, è di Euro 1.000.000 suddiviso in numero 50.000.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

Le società controllate non detengono azioni della Società. Alle società controllate saranno impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l’eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell’articolo 2359-*bis* del codice civile.

Seguendo lo schema previsto dall’Allegato 3A Schema 4 del Regolamento Emittenti, Vi esponiamo le caratteristiche dell’operazione.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l’autorizzazione all’acquisto e alla alienazione di azioni proprie.

Il Consiglio ritiene utile sottoporre all’Assemblea la proposta di rinnovo della autorizzazione in quanto intende perseguire, anche operando, ove se ne ravvisi l’opportunità, ai sensi della prassi di mercato n. 1 e 2 di cui alla Delibera Consob 16839/2009, i seguenti obiettivi:

- (a) favorire la stabilizzazione dell’andamento del titolo e il sostegno della liquidità, e in tale quadro acquisire azioni della Società a prezzi inferiori al loro valore effettivo, basato

- sulle prospettive reddituali dell'azienda, con la conseguente valorizzazione della Società;
- (b) costituire un c.d. "magazzino titoli" affinché l'Emittente possa conservare e disporre le azioni per l'eventuale impiego delle stesse come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società stessa.

2. Numero massimo, la categoria e il valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

La proposta di autorizzazione è riferita all'acquisto di azioni ordinarie della Società, in una o più *tranches*, sino al numero massimo consentito dalla legge, avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente e a quelle possedute da società controllate.

Gli anzidetti acquisti potranno essere effettuati, a norma dell'articolo 2357, primo comma del codice civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con conseguente costituzione, ai sensi dell'articolo 2357-ter, terzo comma del codice civile, di una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie di volta in volta acquistate, che dovrà essere mantenuta finché le azioni non siano trasferite.

In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta o conferimento, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, l'autorizzazione è richiesta per la disposizione, in una o più volte, delle azioni acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della Società, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

3. Durata per la quale è richiesta l'autorizzazione.

L'autorizzazione all'acquisto dovrebbe essere concessa per un periodo inferiore al periodo massimo consentito dalla legislazione vigente che attualmente è di 18 mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea degli azionisti, e pertanto, fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 marzo 2014.

L'autorizzazione all'alienazione è richiesta all'Assemblea, in egual modo, a far data dalla delibera dell'Assemblea degli azionisti e con validità fino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 marzo 2014.

4. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo.

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto prescrizioni normative, regolamentari o prassi di mercato ammesse, entro un minimo e un massimo determinabili secondo i seguenti criteri:

- il corrispettivo minimo di acquisto non dovrà comunque essere inferiore del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;

- il corrispettivo massimo di acquisto non dovrà comunque essere superiore del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Nel caso in cui le operazioni di acquisto di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi ammesse con riferimento all'attività di sostegno della liquidità di cui al punto 1 della Delibera Consob 16839/2009, fermi gli ulteriori limiti previsti dalla stessa, il prezzo delle proposte di negoziazione in acquisto non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente nel mercato in cui le proposte in acquisto vengono inserite.

Per ogni altra operazione di vendita di azioni proprie il corrispettivo, che verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione, non potrà essere inferiore del 20% nel minimo al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Nel caso in cui le operazioni di vendita di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi ammesse in relazione all'attività di sostegno della liquidità del mercato, di cui al punto 1 della Delibera Consob 16839/2009, fermi gli ulteriori limiti previsti dalla stessa, il prezzo delle proposte di negoziazione in vendita non dovrà essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite.

Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Piquadro.

5. Modalità di acquisto e di alienazione delle azioni.

Il Consiglio propone che l'autorizzazione conceda di effettuare le suddette operazioni, in una o più volte, acquistando azioni, ai sensi dell'articolo 144 *-bis* comma 1, lettera b, del Regolamento Emittenti, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Gli acquisti potranno avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ai sensi dell'articolo 132, comma 3, del TUF o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

La disposizione delle azioni può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse.

L'acquisto di azioni proprie oggetto della richiesta di autorizzazione all'Assemblea degli azionisti non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra, siete quindi invitati ad approvare la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A., accogliendo le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione

delibera

(a) *di autorizzare l’acquisto di azioni ordinarie della Società, in una o più tranches, sino al numero massimo consentito dalla legge, avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente e a quelle possedute da società controllate.*

Gli acquisti potranno essere effettuati, a norma dell’art. 2357, comma primo del codice civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, con conseguente costituzione, ai sensi dell’art. 2357-ter, comma terzo del codice civile, di una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni proprie di volta in volta acquistate, che dovrà essere mantenuta finché le azioni non siano trasferite.

In occasione dell’acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta o conferimento, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

In caso di alienazione, permuta o conferimento, l’importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, sino allo spirare del termine dell’autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall’Assemblea.

L’autorizzazione all’acquisto delle azioni è accordata, a far data dalla presente delibera, fino all’approvazione del bilancio al 31 marzo 2014.

Il prezzo di acquisto delle azioni verrà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l’effettuazione dell’operazione e nel rispetto prescrizioni normative, regolamentari o prassi di mercato ammesse, entro un minimo e un massimo determinabili secondo i seguenti criteri:

(i) *il corrispettivo minimo di acquisto non dovrà comunque essere inferiore del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;*

(ii) *il corrispettivo massimo di acquisto non dovrà comunque essere superiore del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.*

Nel caso in cui le operazioni di acquisto di azioni proprie vengano realizzate nell’ambito delle prassi di mercato di cui alla delibera Consob 1683 9/2009, fermi gli ulteriori limiti previsti dalla delibera stessa, il prezzo delle proposte di negoziazione in acquisto non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente nel mercato in cui le proposte in acquisto vengono inserite.

Le suddette operazioni verranno effettuate, in una o più volte, acquistando azioni, ai sensi dell’art. 144-bis comma 1, lettera b, del Regolamento Emittenti, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. Gli acquisti potranno avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ai sensi dell’art. 132, comma terzo, del D.Lgs. 58/1998 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell’operazione.

(b) *di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357-ter del codice civile, la disposizione, in una o più volte, delle azioni acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della Società anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, ed eventualmente a riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla società non superino il limite stabilito*

dall'autorizzazione. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni è accordata, a far data dalla presente delibera, fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2014.

Per ogni operazione di vendita di azioni proprie il corrispettivo, che verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione con facoltà di sub-delega a uno o più amministratori, non potrà essere inferiore del 20% nel minimo al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Nel caso in cui le operazioni di vendita di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi di mercato ammesse sopra citate, fermi gli ulteriori limiti previsti dalla delibera Consob 16839/2009, il prezzo delle proposte di negoziazione in vendita non dovrà essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite.

Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Piquadro S.p.A..

La disposizione delle azioni può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse.; e

- (c) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso agli amministratori delegati, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere alla relativa informativa al mercato ai sensi della normativa applicabile.”*

Gaggio Montano, 14 giugno 2013

Il Presidente del Consiglio
di amministrazione

(Marco Palmieri)